

Il GS Naz. sciolta la riserva di cui al Com.U20/6/GS del 4 Novembre 2009, omologa la gara con il risultato sotto riportato.

Omologazione risultati gare del 1/11/2009 - 6° giornata di ANDATA - 1° Fase

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Met	Arbitro
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD-RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D.		22 - 23	(4- 3)	Sig. GUASTINI B.

(vedi reclamo all'arbitro)

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Met	P.F.	P.S.	Diff.	Pen
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	27	6	5	0	1	46	286	66	220	0
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	18	4	4	0	0	23	146	28	118	0
RUGBY ROMA OLIMPIC SSD SRL	17	5	3	1	1	16	113	93	20	0
RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D.	17	5	3	1	1	19	146	80	66	0
BENETTON RUGBY TREVISO S.R.L. SSD	15	4	3	0	1	23	139	21	118	0
RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL	14	6	3	0	3	11	93	108	-15	0
BANCA M.P.SIENA RUGBY VIADANA	13	5	3	0	2	10	110	144	-34	0
AMATORI RUGBY SAN DONA SSD A.R.L.	10	6	2	0	4	13	71	190	-119	0
GIUNTI FIRENZE RUGBY 1931	10	6	2	0	4	19	117	174	-57	0
PLUSVALORE GRAN PARMA RUGBY	5	4	1	0	3	19	128	90	38	0
RUGGERS TARVISIUM ASD	4	6	1	0	5	10	76	212	-136	0
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	1	5	0	0	5	4	53	272	-219	0

Reclamo presentato all'arbitro dalla società Polisportiva Lazio Rugby

Il Giudice Sportivo,

- rilevato che alle ore 14.30 del 1 novembre 2009, in occasione della gara del Campionato Under 20, terminata alle ore 14.05 Pol. S.S. Lazio Rugby - Rugby Noceto FC Soc. Coop. S.D., il sig. Alessandro Alibrandi, Dirigente accompagnatore della società Lazio Rugby, presentava tempestivamente all'arbitro sig.ra Guastini Barbara reclamo ai sensi dell'art. 72 Regolamento di Giustizia;

- che il reclamo verte su di un unico elemento di doglianza, pur redatto con dovizia di considerazioni, e cioè che il direttore di gara non avrebbe assegnato in favore della Lazio i due punti connessi alla trasformazione della meta segnata dalla detta squadra al 78° minuto circa del secondo tempo talchè l'incontro si è concluso con il punteggio di 23 a 22 in favore del Rugby Noceto (mete 4 Lazio - 3 Noceto), **lo dichiara inammissibile.**

Ed invero, l'articolo impugnato evidenzia chiaramente come il reclamo presentato all'arbitro debba essere attinente a violazioni, da parte di quest'ultimo, di norme federali, con esclusione di comportamenti che attengano a valutazioni tecniche, che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara.

Orbene, la decisione del direttore di gara di non ritenere "trasformata" la meta segnata dalla Lazio rientra per l'appunto nel novero delle cosiddette "decisioni tecniche" per ciò stesso insindacabili ex post dal Giudice Sportivo.

È ben vero che il Direttore di gara Guastini Barbara nel modello D foglio 1 del referto così descrive l'accaduto:

la soc. Pol.Lazio ha effettuato un reclamo nei tempi corretti per una mia decisione arbitraria. La decisione riguarda una trasformazione effettuata al seguito di una meta della Lazio avvenuta al 28° minuto del 2° tempo. La situazione è sta ta questa: il n. 10 della Lazio ha effettuato un calcio di trasformazione vicino alla linea dei cinque metri della touch, ero in posizione vicino al calciatore. A mia veduta il calcio non è entrato in mezzo ai pali, il giudice di linea della soc. Pol. Lazio ha alzato la bandierina mentre il giudice di linea della soc. Noceto Rugby ha tenuto la bandierina abbassata. La mia decisione è stata di non convalidare la trasformazione.

Finita la partita mi è stato mostrato il filmato dove si vede che il calcio di trasformazione è stato effettuato con risultato positivo. La trasformazione è stata effettuata". Sin qui l'arbitro.

Appare chiaro però che il direttore di gara non ha ritenuto trasformata la meta - pur con la contraddittoria segnalazione di aver visionato il video della gara ed aver "notato" che la trasformazione è stata effettuata - visto che nel referto ufficiale ha riportato il punteggio di 22 a 23 in favore del Noceto, circostanza che non si sarebbe verificata qualora avesse ritenuto di "tornare sui suoi passi" e concedere la trasformazione che avrebbe comportato un risultato finale di 24 a 23 in favore della Lazio.

Anche una dichiarazione scritta successiva della sig.ra Guastini, richiesta da questo GSN per chiarire in via definitiva che valutazione dava il direttore di gara al contenuto dell'ultimo capoverso della sua descrizione - che appare francamente in contrasto con tutto il precedente - non ha portato ad un risultato apprezzabilmente certo ed indiscutibile circa l'eventuale riconoscimento di un errore di valutazione sul punto.

Quindi vi è da concludere che l'arbitro, ad onta della "erronea" visione del filmato della gara post partita - che non avrebbe dovuto accettare in quanto elemento non previsto da alcuna normativa - ha ritenuto e ritiene non trasformata la meta de qua.

Il GS Nazionale pertanto, nel ribadire l'inammissibilità del reclamo della Pol. Lazio per la ragione sopra evidenziata, omologa la gara con il risultato riportato nel referto della sig.ra Guastini e cioè : Polisportiva Lazio 22 - Rugby Noceto 23 (mete 4 - 3).

Roma, 9 Novembre 2009

Avv. Michele Carlotto

Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Michele Carlotto)